

25876.19

F. N.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

PIETRO CAMPANILE

Presidente

MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

Consigliere

UMBERTO LUIGI CESARE

Consigliere - Rel.

GIUSEPPE SCOTTI

CLOTILDE PARISE

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere

PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Ud. 12/09/2019 CC

Cron. 25876

R.G.N. 24253/2018

ORDINANZA

sul ricorso 24253/2018 proposto da:

.....
domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso
dall'avvocato Livio Neri, in forza di procura speciale in calce al
ricorso,

contro

-ricorrente -

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale Milano, Ministero dell'Interno,

- intimato -

ORD.
2856
2019

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art.35 *bis* d.lgs.25/2008 depositato il 19/10/2017, _____, cittadino pakistano, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale.

Il richiedente aveva riferito di essere cittadino pakistano, proveniente dal Punjab; di aver intrapreso nel 2008 una relazione sentimentale con una ragazza, _____, appartenente alla famiglia Awan, di religione sciita, rivale di quella sunnita Warraich, a cui egli apparteneva; che il padre della ragazza aveva scoperto la relazione e il 12/5/2011 lo aveva aggredito; che il 25/9/2011 i due giovani erano fuggiti nella speranza di sposarsi; che qualche giorno dopo erano tornati al villaggio perché la famiglia della ragazza si era impegnata a rimettere la soluzione al locale consiglio; che in tale occasione il 6/10/2011 il padre della ragazza aveva ucciso suo zio; che cinque giorni dopo egli era stato accusato ingiustamente di blasfemia; che, temendo per la sua incolumità, aveva lasciato il Paese, raggiungendo il 30/9/2013 l'Italia; che il 10/4/2014 gli Awan avevano ucciso uno dei suoi fratelli, mentre suo padre era morto di infarto e l'altro suo fratello era morto in incidente durante



il pellegrinaggio a La Mecca; che i familiari della ragazza si erano impossessati dei terreni della sua famiglia.

Il ricorrente aveva impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale con un primo provvedimento del 6/5/2015; il ricorso era stato rigettato dal Tribunale e il ricorrente non aveva appellato la relativa decisione; egli, tuttavia, venuto in possesso delle denunce che attendeva dal Pakistan, aveva presentato una seconda domanda di protezione internazionale basata sui medesimi fatti ma corroborata dalle nuove produzioni documentali.

La Commissione territoriale con provvedimento del 16/8/2017, notificato il 19/9/2017, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in quanto reiterata.

Con decreto del 9/7/2018, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché tardivo in quanto depositato solo il 19/10/2017, dopo il decorso del termine ridotto di giorni 15, decorrente dalla notifica del provvedimento in data 19/9/2017.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso ...
^ con atto notificato il 8/8/2018, svolgendo unico motivo.

L'intimata Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio con controricorso notificato il 21/8/2018 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge del combinato disposto degli artt.35 *bis*, comma 2, 28 *bis*, comma 2, e 29, comma 1, lettera b), del d.lgs.25/2008.

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva errato ritenendo applicabile alla fattispecie il termine ridotto di giorni 15 per la proposizione dell'impugnazione,

L'art.28 *bis*, comma 2, richiamato dall'art.35 *bis*, comma 2, alla lettera b), si riferisce all'ipotesi di domanda reiterata ex art.29, comma 1, lettera b). Tale ipotesi peraltro riguarda il caso in cui il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo il rigetto della Commissione, senza addurre nuovi elementi; solo in tal caso la Commissione deve dichiarare inammissibile la domanda e non procedere al suo esame.

Quando, invece, la domanda pur sempre reiterata, sia corredata da nuovi elementi e ritenuta ammissibile, la Commissione deve valutarla nel merito e quindi rigettarla o accoglierla.

Tali nuovi elementi possono anche consistere in nuove risultanze probatorie di cui il richiedente prima non disponeva, come era appunto avvenuto nel caso di specie.

La Commissione territoriale aveva espressamente ritenuto ammissibile la domanda e l'aveva quindi esaminata nel merito, peraltro dichiarandola erroneamente inammissibile anziché rigettarla.

2. L'art.35 *bis* del d.lgs. 28/1/2008 n.25, aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.l. 17/2/2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13/4/2017, n. 46, dopo aver stabilito, in linea generale che il ricorso per l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 in tema di protezione internazionale debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, aggiunge che nei casi particolari di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 18/8/2015, n. 142, i

predetti termini previsti sono ridotti della metà (ossia a 15 giorni se il ricorrente non si trova all'estero).

L'art.28 *bis*, comma 2, sopra citato, nel testo derivante dalle modifiche apportate dagli artt.7-*bis*, comma 1, lettera e), dall'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 2, e dall'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3, del d.l. 4/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/12/2018, n. 132, considera attualmente due ipotesi, ossia: a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter* (domanda manifestamente infondata), e c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Il testo originario del predetto art.28 *bis*, come introdotto dal dall'articolo 25, comma 1, lettera v), del d.lgs. 18/8/2015, n. 142, applicabile *ratione temporis*, considerava anche l'ipotesi di cui alla lettera b), riguardante il caso in cui la domanda era stata reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

Si trattava del caso in cui la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, ove il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

3. Nella fattispecie la Commissione territoriale, come riferisce il ricorrente e come conferma puntualmente lo stesso provvedimento impugnato, ha dato atto della produzione di nuovi documenti da parte del ricorrente rispetto alla precedente procedura amministrativa conclusasi con il provvedimento di diniego del 6/5/2015 e lo ha sentito nuovamente, ma ha ritenuto nel merito la vicenda esposta non attendibile e quindi nel

dispositivo ha dichiarato inammissibile la domanda ai sensi dell'art.29, lettera b), d.lgs.25/2008.

Il Tribunale ha osservato che il termine ridotto opera tutte le volte in cui la Commissione ha dichiarato inammissibile la domanda perché reiterata, a prescindere dalla correttezza del suo giudizio di inammissibilità.

Come insiste a sottolineare il ricorrente e riconosce lo stesso provvedimento impugnato (a pagina 4, penultimo capoverso) nel caso in esame la domanda reiterata era stata accompagnata da nuove produzioni documentali.

Il provvedimento del 16/5/2017 della Commissione territoriale, contenuto nel depositato fascicolo di primo grado di parte ricorrente dà espressamente atto della produzione di nuova documentazione rispetto a quanto accaduto in Pakistan, prima e dopo la partenza del C, a pagina 2, primo rigo, attesta esplicitamente che la domanda reiterata è stata previamente dichiarata ammissibile.

La Commissione ha quindi esaminato nel merito la domanda e l'ha erroneamente dichiarata inammissibile, così adottando un provvedimento di inammissibilità ex art.29 d.lgs. 25/2008 non coerente alla sua stessa valutazione, tradita, tra l'altro, dalla stessa traduzione inglese del dispositivo espressa in termini di rigetto («*decides not to recognize international protection*»).

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale milanese, ai fini del termine per la proposizione dell'impugnazione doveva aversi riguardo all'effettivo contenuto del provvedimento impugnato, che si atteggiava quale rigetto nel merito di una domanda reiterata ammissibile, nonostante l'incongruo dispositivo; ciò del resto era confermato anche dall'esplicita indicazione contenuta nella nota (pag.3) del provvedimento della Commissione territoriale circa il termine per impugnare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o di 60 giorni in caso di residenza all'estero.



4. Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 12 settembre 2019

Il Presidente
Pietro Campanile

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

Il 14-10-2019

Il Cancelliere
Daniela D'ANDREA